

Prot. 435/1024 IUT
del 23/10/2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att.

c.p.c.

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA
FORMAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 179 TER
DISP. ATT. C.P.C.**

Premesso che:

- L'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 4, co XI, lett. C) D.Lgs. 10/10/2022 n. 149, entrato in vigore in data 28/02/2023 ha modificato la modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, disponendo, in particolare, che “[...]Presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis del codice. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale[...]”;
- Con decreto n. prot. 214/2023 del 04/05/2023 il Presidente del Tribunale ha nominato i componenti del comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 *ter* c.p.c.;
- Il Comitato, come nominato, si è insediato in data 17.7.2023 e nella seduta del 21.10.2024 ha approvato il seguente regolamento;

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 2

Composizione e sede

Il comitato è composto ex lege:

- Dal Giudice dott.ssa Caterina Interlandi, in quanto Presidente del Tribunale f.f. per le funzioni di Presidente del Comitato;
- Dal Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Federica Lunari;
- Dal professionista iscritto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Tempio Pausania, avv. Carlo Selis;
- Dal professionista iscritto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Tempio Pausania, dott. Tommaso Lissia;

Il comitato ha sede presso il Tribunale di Tempio Pausania, ufficio esecuzioni immobiliari.

Art. 3

Compiti del Comitato

Il comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. e, in particolare, delibera sulle domande di iscrizione dei professionisti ai fini della creazione dell'albo *ex* art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. nonché al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, dispone la sospensione fino a un anno e nei casi più gravi la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in relazione a una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Durata in carica dei componenti

I componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 5

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni – stabilendone l'ordine del giorno – e ne coordina i lavori.

Art. 6

Convocazioni

Il comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni annuali per provvedere in ordine alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute almeno dieci giorni prima della data prevista ovvero alle proposte di cancellazione dei professionisti.

Il Presidente convoca il comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni caratterizzate da urgenza.

La convocazione viene effettuata dalla cancelleria delle esecuzioni immobiliari via e-mail almeno dieci giorni prima della seduta agli indirizzi comunicati dai componenti alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 7

Deliberazioni

Sulle questioni di interesse generale il comitato è composto da tutti e quattro i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è composto dal Presidente, dal componente Giudice e dal componente professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene l'istante.

Nella composizione ristretta il comitato può validamente deliberare quando siano presenti tutti e tre i suoi componenti e le deliberazioni sono assunte dai voti palesi espressi dai presenti.

Art. 8

Partecipazione alle riunioni. Impedimento o incompatibilità dei componenti del Comitato

I componenti il comitato garantiscono la presenza alle sedute.

In caso di impedimento ogni componente del comitato potrà chiedere al Presidente un differimento della seduta ove non sia possibile la sua tempestiva sostituzione da parte dell'ordine.

In caso di conflitto di interesse il delegato di ogni ordine dovrà darne tempestivamente comunicazione al comitato e presentare istanza di sostituzione al proprio ordine per designare un sostituto.

Art. 9

Funzione di segretario del Comitato

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal funzionario, dott.ssa Francesca Debidda o, in caso di impedimento da altro cancelliere o funzionario UPP.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal segretario sotto la sorveglianza del Presidente ed il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 10

Criteri di prima iscrizione

Nel rispetto delle disposizioni di legge sovranazionali (Art. 16 legge 21 dicembre 1999, n. 526 -Norme in materia di domicilio professionale), possono iscriversi all'elenco coloro i quali possiedano alternativamente il requisito della residenza anagrafica o del domicilio professionale, purché il richiedente sia iscritto all'albo professionale del circondario del Tribunale di Tempio Pausania.

art. 11

Competenza tecnica

Il quinquennio precedente entro il quale il professionista dovrà avere svolto non meno di dieci incarichi di delegato alle operazioni di vendita verrà calcolato a ritroso, a partire dalla data di invio della domanda di iscrizione.

Ai fini dell'iscrizione verranno prese in considerazione esclusivamente le deleghe concluse.

Non valgono ai fini della iscrizione le deleghe in corso di svolgimento e, quindi, non ancora concluse per nessuno dei lotti oggetto della procedura, trattandosi, quello delle "deleghe svolte", di requisito che, in quanto alternativo alla frequenza dei corsi, deve rappresentare un dato certo di esperienza positiva e per questo necessariamente concluso.

La delega conferita in procedure esecutive con più lotti si considera come singola delega.

Non sono ammessi all'elenco gli "avvocati stabiliti" e gli iscritti alla sezione B – esperti contabili dell'albo dei dottori commercialisti; i commercialisti dovranno, pertanto, indicare nella domanda l'appartenenza alla sezione A dell'albo.

Art. 12

Presentazione delle domande

I professionisti possono formulare domanda di iscrizione in ogni tempo e il Comitato si riunirà due volte l'anno di regola, nei mesi di gennaio e luglio; ai fini del primo popolamento, la prima riunione straordinaria verrà fissata 20/01/2025) per l'esame delle domande pervenute sino al 22/11/2024.

A seguito dell'invio al Presidente del Tribunale, la domanda non potrà essere successivamente modificata o integrata; nel caso in cui occorra, per qualsiasi motivo, presentare nuovamente la domanda, anche allorquando vi sia necessità di integrarla, sarà necessario preventivamente chiedere l'annullamento di quella già presentate.

Art 13

Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
2. certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
4. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza (o domicilio professionale) nel circondario del tribunale;
5. certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale e dell'assenza di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione in atto;
6. copia fronte - retro di documento di identità in corso di validità;
7. ricevuta di pagamento della somma di € 16,00 effettuato telematicamente ai sensi dell'art. 5 comma 2 codice dell'amm.ne digitale di n.82/2005. In quest'ultimo caso il pagamento dovrà avvenire tramite il portale www.rjst.giustizia.it (Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia), alla sezione "Servizi" e di seguito selezionando la voce "Pagamenti online tramite PagoPA - utenti non registrati" ed all'interno l'opzione "Altri pagamenti" e tipologia "Contributo unificato e/o diritti di cancelleria".
8. titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

I professionisti le cui domande verranno accolte, dovranno, entro 30 gg. dalla relativa comunicazione, versare altresì la tassa di concessione governativa di € 168,00 prevista dall'art. 1 DPR 26 ottobre 1972 n. 641, mediante bollettino postale prestampato su c/c postale 8003 fornito dall'Ufficio Postale intestato ad "Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative", inserendo come codice tariffa "8617" e barrando 3 come tipo di versamento la voce "rilascio", caricando la relativa ricevuta dall'apposito menu presente nell'area riservata dedicata ai professionisti presente sulla piattaforma.

art. 14

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti acquisiti dal comitato nel corso dei lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al GDPR 2016/679.

Art. 15

Validità e modifiche del regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Tempio Pausania ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del comitato in composizione allargata.


* * *

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania ed al Consiglio Notarile del distretto di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, affinché ne curino la diffusione ai rispettivi iscritti, al Responsabile del sito del Tribunale per la pubblicazione.

Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Caterina Interlandi



Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Federica Lunari



Il segretario del Comitato
Dott.ssa Francesca Debidda

